

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 349 C.P.P.

(Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)

Cassazione Penale

Decorrenza del termine per la richiesta di convalida

Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dall'art. 6, comma quarto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione). (Fattispecie in tema di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l'arresto era avvenuto il 25 settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre successivo). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Avezzano, 30/09/2009)

Sez. I, Sentenza n. 23686 del 10-06-2010 (ud. del 10-06-2010), (rv. 247427)

Cassazione Penale

Identificazione dell'imputato sulla base delle sue sole dichiarazioni

Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incompendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen.. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato). (Rigettab, Trib. Firenze, 20 Ottobre 2008)

Sez. III, sent. n. 22777 del 11-05-2010 (ud. del 11-05-2010), (rv. 247549)

Cassazione Penale

Identificazione dell'indagato: - condizioni

L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni. (Annulla con rinvio, Trib. Firenze, 30/06/2006)

Sez. V, sent. n. 20759 del 05-05-2010 (ud. del 05-05-2010), (rv. 247614)

Cassazione Civile

Equa riparazione

In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti: pertanto, nessuna rilevanza può essere riconosciuta, a tal fine, né all'identificazione di persona effettuata dalla polizia giudiziaria ex art. 349 cod. proc. pen., trattandosi di attività che può riguardare indifferentemente soggetti nei cui confronti vengono svolte le indagini ovvero soltanto in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, né all'invito ad indicare l'indirizzo per ulteriori comunicazioni, il quale non attribuisce la qualifica di indagato, quando non vi sia stata la richiesta di una formale dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. (Rigettab, App. Firenze, 01/04/2008)

Sez. I, sent. n. 10310 del 29-04-2010 (ud. del 23-03-2010), Meledina c. Min. Giustizia (rv. 612785)

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica. (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 14 luglio 2008)

Sez. II, sent. n. 7337 del 27-01-2009 (ud. del 27-01-2009), R.M. (rv. 243298)

Cassazione Penale

Mandato d'arresto europeo: - reperti biologici acquisiti senza il consenso dell'imputato

In tema di mandato d'arresto europeo, non viola l'art. 2 della L. n. 22 aprile 2002 n. 69 il mandato d'arresto europeo che utilizzi a fini probatori l'accertamento del DNA eseguito su prelievi di liquidi biologici acquisiti dall'imputato senza il suo consenso. (Fattispecie in tema di mandato d'arresto europeo emesso a fini processuali da autorità belghe). (Rigettab, App. Torino, 4 Luglio 2008)

Sez. feriale, Sent. n. 34571 del 28-08-2008 (ud. del 28-08-2008), S.J. (rv. 240914)

Cassazione Penale

Mandato d'arresto europeo: - reperti biologici acquisiti senza il consenso dell'imputato

In tema di mandato di arresto europeo, non è in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 2, comma primo della legge 22 aprile 2005, n. 69 la richiesta di consegna che si fondi su indizi di colpevolezza costituiti da reperti biologici prelevati all'imputato ad altri fini e conservati in una banca-dati del DNA. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache, nel quale gli indizi che avevano giustificato la custodia in carcere erano costituiti dalla prova del DNA, effettuata su prelievi ematici prelevati all'imputato durante un pregresso periodo di detenzione in Germania e ivi conservati in una apposita banca-dati). (Rigetia, App. Bari, 19 Giugno 2008)

Sez. feriale, Sent. n. 34294 del 21-08-2008 (ud. del 21-08-2008), C.R. (rv. 240713)

Cassazione Penale

Scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944

È configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti. (Annulla senza rinvio, App. Trento, 14 Ottobre 2005)

Sez. VI, Sent. n. 36162 del 10-06-2008 (ud. del 10-06-2008), C.F. (rv. 241750)

Cassazione Penale

Giudizio direttissimo: - computabilità del tempo necessario per la identificazione dello straniero- - rilievi fotodattiloscopici

In tema di giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche. (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 26 Aprile 2006)

Sez. I, Sent. n. 43681 del 13-11-2007 (ud. del 13-11-2007), Pubblico Ministero presso Tribunale di Napoli c. T.M. (rv. 238422)

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

L'individuazione fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione che è espressamente regolata dal codice di rito, può essere utilizzata ai fini della decisione anche se compiuta senza particolari formalità (e sempre che sia legittimamente introdotta nel processo), in forza dei principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice. L'esito della suddetta individuazione può risultare da qualsiasi atto di indagine della Polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del personale di Polizia che ha ricevuto l'atto, ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto.

Sez. V, sent. n. 12027 del 21-10-1999 (cc. del 06-04-1999), Mandalà (rv 214872).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Le ricognizioni fotografiche ben possono avvenire, con indubbio valore ai fini della misura cautelare, su iniziativa della stessa Polizia giudiziaria, come si evince dal fatto che questa deve adoperarsi (anche) per l'individuazione del colpevole e dalla locuzione "tra l'altro", contenuta nell'art. 349, comma secondo, cod. proc. pen., che dimostra come gli atti di assicurazione della prova ivi espressamente indicati non esauriscono i poteri di iniziativa della Polizia giudiziaria.

Sez. IV, sent. n. 3425 del 11-02-1998 (ud. del 12-12-1997), Ceglie (rv 210444).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di

prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione.

Sez. II, sent. n. 6404 del 02-07-1997 (cc. del 15-11-1996), Lombardi (rv 208010).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento probatorio o indiziante e, quindi, anche da ricognizioni informali e da riconoscimenti fotografici, che vanno tenuti distinti dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 cod. proc. pen. Egli, pertanto, nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, costituente accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, i quali consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in violazione di specifici divieti.

Sez. IV, sent. n. 4580 del 04-05-1996 (cc. del 05-04-1996), Perez (rv 204661).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.

Sez. IV, sent. n. 3494 del 05-04-1996 (cc. del 01-02-1996), Santoro (rv 204956).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

I riconoscimenti fotografici - non regolati dal cod. proc. pen. - che siano stati effettuati in sede di indagini di Polizia giudiziaria, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e/o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione.

Sez. VI, sent. n. 2662 del 13-03-1996 (cc. del 08-11-1995), Pennente (rv 204515).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Il riconoscimento fotografico di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 cod. proc. pen. costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro.

Sez. I, sent. n. 1326 del 10-02-1995 (ud. del 24-11-1994), Archinito (rv 200234).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

L'"individuazione fotografica" costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione", e legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen.

Sez. II, sent. n. 734 del 23-01-1995 (cc. del 22-11-1994), Raciti (rv 200338).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, sicché nell'ambito dei poteri discrezionali di

valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette "prove legali", ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti.

Sez. I, sent. n. 1680 del 08-06-1993 (ud. del 22-04-1993), Novembrini (rv 194416).

Cassazione Penale

Ricognizione fotografica

Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla Polizia giudiziaria, per sé meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede d'incidente probatorio - e che ha validità di prova piena - dia esito negativo. Soltanto la dimostrazione che tale esito negativo sia l'effetto di un mendacio potrebbe conservare valore indiziario al riconoscimento fotografico.

Sez. VI, ord. n. 4502 del 08-03-1993 (ud. del 18-12-1992), Messina (rv 193796).

Cassazione Penale

Possibilità di effettuare raffronti tra impronte

L'art. 349, secondo comma, cod. proc. pen., collocato nel titolo IV del libro V del codice, dedicato proprio alla disciplina dell'attività ad iniziativa della Polizia giudiziaria, cioè non delegata dal P.M., prevede espressamente che all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini - attività che la Polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa - possa procedersi anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Se, quindi, la Polizia giudiziaria è autorizzata ad eseguire rilievi dattiloscopici finalizzati all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, è evidente che la stessa può, anche di propria iniziativa, effettuare raffronti, tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle di pregiudicati in precedenza acquisite ovvero tra le medesime e quelle della persona inquisita.

Sez. V, sent. n. 826 del 09-09-1991 (ud. del 27-08-1991), Romano (rv 188156).